

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3849-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGGIORE)

Comunicata alla Presidenza il 3 maggio 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro delle finanze

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1999

INDICE

Relazione	Pag. 3
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 4
– della 5 ^a Commissione permanente	» 5
Disegno di legge	» 6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in esame modifica il paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione. Il testo originario di tale paragrafo affermava che, per quanto concerneva l'Argentina, se un residente della stessa Repubblica riceveva redditi provenienti dall'Italia, tali redditi erano esclusi dalla base imponibile sulla quale è calcolata l'imposta argentina.

Ma la legislazione nazionale argentina ha subito una modifica, ossia il passaggio dal sistema impositivo basato sulla territorialità, a quello del principio dell'utile mondiale. Da ciò la necessità di modificare il paragrafo 3 dell'articolo 24, su richiesta della controparte, in quanto la Convenzione era stata negoziata nella vigenza del sistema della territorialità. L'Argentina ha quindi chiesto di sostituire il concetto dell'esenzione con quello dell'imputazione.

La doppia imposizione per la Repubblica argentina sarà quindi evitata nel senso che, quando un residente dell'Argentina ottiene redditi o possiede cespiti patrimoniali che, conformemente alla Convenzione, possono es-

sere sottoposti ad imposizioni in Italia, potrà dedurre sull'imposta prelevata sui redditi di questo residente un importo pari all'imposta sul reddito effettivamente pagata in Italia, ovvero potrà dedurre, sull'imposta prelevata sul patrimonio, un importo pari all'imposta sul patrimonio effettivamente pagata in Italia. In entrambi i casi tale deduzione non potrà eccedere la parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi o al patrimonio che possono essere sottoposti ad imposizioni in Italia.

Comunque, è bene ricordare che la Convenzione è il risultato di negoziati volti a perseguire obiettivi di ponderazione di interessi contrapposti, ossia la ripartizione tra gli stati contraenti dei rispettivi ambiti di imponibilità. La reciprocità dei vantaggi e degli svantaggi che ne conseguono produce complessivamente degli effetti di compensazione finanziaria, che non hanno alcuna incidenza rispetto al gettito fiscale.

MAGGIORE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

27 aprile 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

27 aprile 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo modificativo della Convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo modificativo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

